

## 638. RipetENZE alunni con disabilità a.s. 2019/2020: la nota del MIUR chiarisce gli effetti limitati di questa possibilità (Nota 793/20)

[aipd.it/site/scheda/638-ripetENZE-alunni-con-disabilita-a-s-2019-2020-la-nota-del-miur-chiarisce-gli-effetti-limitati-di-questa-possibilita-nota-793-20/](https://aipd.it/site/scheda/638-ripetENZE-alunni-con-disabilita-a-s-2019-2020-la-nota-del-miur-chiarisce-gli-effetti-limitati-di-questa-possibilita-nota-793-20/)

Nicola Tagliani

Scheda pubblicata il **9/6/2020** e aggiornata il **9/6/2020**



Lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n° 41/20 di conversione con modificazioni del D.L. n° 22/20, cosiddetto “decreto scuola”, il Ministero ha emanato la Nota prot. n° 793 dell’8/6/2020 che chiarisce le modalità operative di applicazione del nuovo comma 4-ter dell’art. 1 del D.L. n° 22/20 che recita:

*“Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reinscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato.”*

**Ad una prima lettura questa norma ha illuso molte famiglie e scuole** sulla possibilità di fare ripetere, in alcuni casi, quest’anno scolastico ad alunni con disabilità che non avevano raggiunto gli obiettivi del proprio PEI, soprattutto a causa dell’emergenza Coronavirus.

In effetti **questi ultimi mesi di blocco di tutte le attività** hanno realmente **impedito di programmare e realizzare per gli alunni con disabilità frequentanti l’ultimo anno del primo e del secondo ciclo qualsiasi progetto di passaggio** dalle scuole secondarie di primo grado a quelle di secondo grado e **qualunque programmazione per un progetto di vita** a partire dal prossimo settembre per quelli che concludono il proprio percorso scolastico con la maturità di quest’anno.

Pertanto, sulla base di una prima lettura dell'emendamento, **soprattutto per questi alunni, la possibilità di ripetere l'ultimo anno avrebbe potuto essere un' "opportunità"** (come l'ha definita l'On. Faraone autore dell'emendamento divenuto poi il comma 4-ter) **per organizzare meglio il prossimo anno un progetto di vita** a coronamento di quello scolastico.

**Invece la Nota Ministeriale citata ha interpretato in modo estremamente restrittivo il senso e il contenuto del comma 4-ter.**

Infatti essa parte dal presupposto che **il potere conferito ai Dirigenti Scolastici (DS) di autorizzare le reiscrizioni** allo stesso anno scolastico di quest'anno **non incide sulla valutazione** dell'alunno, che è compito per legge affidato ai consigli di classe. Pertanto questo potere, secondo la Nota, può essere esercitato dai DS **solo dopo la valutazione degli alunni da parte dei rispettivi consigli di classe.**

La Nota sottolinea anche che quella del comma 4-ter è una "norma eccezionale" e come tale **non sovverte il sistema**, ma **solo introduce una eccezione limitata** a certe situazioni come, nel caso di specie, il potere dato dal dirigente scolastico di autorizzare, dopo la valutazione del consiglio di classe, la reiscrizione nella stessa classe.

**Quest'anno** però sia il D.L. n° 22/20 all'art. 1 comma 3, lett. a) che le conseguenti Ordinanze Ministeriali n° 11/20 (art. 3 comma 2 per il primo ciclo e art. 4 comma 3 per il secondo ciclo), n° 9/20 (art. 2, comma 1) e n° 10/20 (art. 1, comma 3, lett. a) stabiliscono **per tutti gli alunni l'ammissione automatica all'anno successivo o all'esame di stato** conclusivo del primo e del secondo ciclo, **anche se hanno una o più insufficienze.**

Questa **norma resta valida anche per gli alunni con disabilità**, che pertanto **sono comunque ammessi alla classe successiva, ma la famiglia può chiedere al DS la reiscrizione** allo stesso anno e il DS prima della sua decisione deve sentire il parere del GLO e del consiglio di classe che deve anche verbalizzare il mancato raggiungimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia previsti nel PEI.

Pertanto per gli alunni frequentati **dal primo al penultimo anno** di un ordine di scuola, **questa possibilità è realizzabile.**

Cosa **differente invece è per gli alunni frequentanti le classi finali** della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In questi casi infatti è **automatica l'ammissione agli esami** conclusivi del primo e del secondo ciclo. A quel punto **l'alunno deve sostenere l'esame** a cui è stato automaticamente ammesso e **il potere del DS cessa di esistere**, perchè subentra quello delle commissioni d'esame. **Solo le commissioni d'esame potranno dare esito positivo o negativo all'esame.**

---

## OSSERVAZIONI

---

La Nota Ministeriale correttamente restringe l'apparente ampiezza della norma del **comma 4-ter che è stata mal formulata.**

Infatti **ha previsto solo la possibilità di reiscrizione** allo stesso anno, mentre, se avesse voluto offrire la stessa "opportunità" anche agli alunni di terza media di quinta superiore, **avrebbe dovuto prevedere che i consigli di classe potessero non ammettere** alla classe successiva o all'esame di stato gli alunni con disabilità che non avessero raggiunto gli obiettivi del PEI.

In conclusione la norma risulta **doppiamente dannosa** o, se si vuole, **inutile.**

Infatti **introduce la possibilità di reiscrizione per le classi dalla prima alla penultima**, laddove invece gli alunni con disabilità avrebbero **maggior giovamento nel mantenere la continuità** con i propri compagni di classe e comunque nell'avvalersi dei corsi di recupero e di apprendimento integrativo previsti per tutti gli alunni; mentre, stando all'interpretazione della Nota ministeriale, **non è applicabile nelle classi terminali**, proprio laddove, in alcuni casi, **avrebbe potuto essere utile agli alunni con disabilità** per programmare meglio il loro passaggio alla scuola secondaria di secondo grado o la loro uscita del percorso scolastico.

Per questi alunni **l'unica possibilità formale di ripetere l'ultimo anno** sarebbe quella **paradossale, surreale e lesiva della dignità degli alunni** di presentarsi all'esame, facendo scena muta e senza presentare gli elaborati scritti previsti, **costringendo così conseguentemente la commissione d'esame ad emettere un giudizio negativo.** Infatti ricordiamo che **se gli alunni non si presentassero a sostenere l'esame, concluderebbero ugualmente il proprio percorso ricevendo l'attestato** dei crediti formativi maturati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 62/17 all'art. 11, comma 8 per l'esame del primo ciclo e all'art. 20 comma 5 per l'esame del secondo ciclo.

---

Vedi anche le schede:

n° 632. Il Decreto Legge sulla conclusione dell'a.s. 2019/2020 e l'avvio dell'a.s. 2020/2021 (DL 22/2020)

n° 635. Valutazione degli alunni nell'anno scolastico 2019-20 al tempo del Coronavirus (OM 11/20)

n° 636. Esami del primo ciclo al tempo del Coronavirus a.s. 2019-2020 (OM 9/20)

n° 637. Esami del Secondo Ciclo al tempo del Coronavirus a.s. 2019-2020 (OM 10/20)

---

**Salvatore Nocera**

**Nicola Tagliani**

Osservatorio AIPD sull'inclusione scolastica

Via Fasana, 1/b

00195 Roma

Tel: 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306

E-mail: [scuola@aipd.it](mailto:scuola@aipd.it)





# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali

per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano

al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento

al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

all'Osservatorio per l'Inclusione scolastica

ai Dirigenti Scolastici

e ai Coordinatori Didattici

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

**Oggetto: Alunni con disabilità – Reiscrizione alla medesima classe – Indicazioni.**

Gentilissimi,

l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (di seguito, Decreto Scuola), appena convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che “limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato”.



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Si tratta di una disposizione speciale e come tale va applicata. Resta infatti ferma la deroga alla normativa ordinamentale, che dispone, salvo specifici casi (assenza di qualsivoglia valutazione, sanzione specifica ex Statuto delle studentesse e degli studenti), il superamento del corrente anno scolastico per tutti gli alunni delle classi intermedie.

L'articolo 1, comma 4-ter non parla di non ammissione, ma colloca la decisione in merito alla reinscrizione in capo al dirigente scolastico in un momento ineludibilmente successivo allo scrutinio, realizzando così una particolare fattispecie giuridica: ovvero di un alunno che, formalmente ammesso all'anno successivo, può essere, con provvedimento del DS, autorizzato alla "reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020".

La predetta disposizione, dunque, conserva il regime derogatorio previsto dalle Ordinanze del Ministro in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 del Decreto Scuola, ed evita, inoltre, nella pubblicazione dei tabelloni, problemi con riferimento alla *privacy*.

L'attuale impianto normativo sulla valutazione degli alunni con disabilità (DL 62/17 per il primo ciclo, DPR 122/09 per il secondo), che prevede che essi siano valutati sulla base del loro Piano Educativo Individualizzato, è confermato, per cui la non ammissione alla classe successiva, nelle situazioni consuete, è possibile solo a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

Per l'anno scolastico 2019/2020, l'automatica ammissione per tutti gli alunni a seguito dell'emergenza Covid, definita nell'OM n. 11 del 16 maggio 2020, ha però imposto rigidità applicative ritenute in alcuni casi non compatibili con il progetto di inclusione degli alunni con disabilità, ed è su queste situazioni che il nuovo dispositivo licenziato dal Parlamento intende intervenire.

Pertanto, gli alunni con disabilità che concludono l'anno scolastico con valutazioni negative degli apprendimenti e delle autonomie, come previsti dal loro PEI, derivanti da qualsiasi causa personale o ambientale, connessa o non connessa all'emergenza Covid-19, pur ammessi alla classe successiva, possono ripetere, attraverso la reinscrizione, l'anno frequentato nel 2019/2020.

Considerando la ristrettezza dei tempi a disposizione, dal punto di vista operativo si suggerisce ai DS di raccogliere le richieste e i pareri previsti, secondo la seguente, possibile procedura:

1. i DS, a seguito di specifica e motivata richiesta presentata dalla famiglia di alunni con disabilità, procedono ad acquisire il parere del relativo Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO), da riunire in video conferenza, stante quanto disposto all'articolo 1, comma 1, lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ai sensi del quale sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
2. il GLO rilascia parere motivato;
3. la richiesta della famiglia e il parere del GLO sono considerati in sede di scrutinio finale da parte dei docenti contitolari della classe o del consiglio di classe che, solo a seguito di accertamento e verbalizzazione del mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato e tenendo conto anche della valutazione degli



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

interventi di natura pedagogico-didattica messi in atto, procedono a loro volta al parere, da verbalizzare quale “Proposta di reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020”, eventualmente con l’aggiunta “subordinata alla richiesta della famiglia/in acquisizione il parere del GLO”, qualora la documentazione di cui ai punti 1 e 2 non sia ancora acquisita.

Infatti, è ovviamente possibile, stante le calendarizzazioni degli scrutini, operare una diversa tempistica di acquisizione dei tre documenti propedeutici al “disporre” del DS (richiesta della famiglia, parere del GLO, parere nel verbale dello scrutinio), considerato che la norma non indica una loro “concatenazione”, ma solo la necessità della loro acquisizione. Occorre insomma che i DS operino con la necessaria flessibilità, al fine di garantire la correttezza della procedura, sulla base dei suoi elementi essenziali, ricordando sempre che a loro, in scienza e coscienza, spetta la decisione finale.

Si ricorda, per inciso, in caso di reiscrizione, di esercitare la massima attenzione nel riportare all’interno dell’anagrafe l’alunno nella classe pertinente, anche ai fini della corretta definizione dell’organico.

Appaiono, infine, opportuni due ulteriori chiarimenti.

La disposizione in oggetto non riguarda alunni e studenti con disabilità che sostengono l’Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, perché in questi casi, anche se è garantita l’ammissione a tutti, rimane nella possibilità della commissione di dichiarare non superata la prova, e consentire, in questo modo, la ripetizione della classe terminale. Va ricordato che, anche se riferito a una programmazione personalizzata ed eventualmente, nel secondo ciclo, non equipollente, i candidati con disabilità sostengono un autentico esame che ha lo scopo di accertare il livello di apprendimento raggiunto e deve quindi necessariamente prevedere anche la possibilità di un esito negativo. Se così non fosse, l’esame degli alunni con disabilità sarebbe un esame fittizio, e quindi di fatto iniquo e discriminante.

Infine, va ricordato che né l’OM 16 maggio 2020, n. 11, né il comma 4-ter oggetto della presente Nota riguardano la scuola dell’infanzia. Eventuali richieste da parte dei genitori di trattenimento di bambini con disabilità che compiono i 6 anni di età vanno esaminate dai Dirigenti Scolastici, come gli anni precedenti, ricordando che sono decisioni che devono avere un carattere eccezionale, che va acquisito il parere favorevole di insegnanti e specialisti di riferimento e che in nessun caso sono reiterabili oltre il settimo anno di età.

Con i migliori auguri di buon lavoro,

Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott. Marco BRUSCHI

Firmato digitalmente da  
BRUSCHI MARCO

C = IT  
O = MINISTERO  
ISTRUZIONE UNIVERSITA'  
E RICERCA